

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 152/CGF

(2010/2011)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 107/CGF – RIUNIONE DEL 26 NOVEMBRE 2010**

#### Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**2.RICORSO A.S.D. ATLETICO TORBELLAMONACA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2011 INFLITTA AL CALCIATORE SANNA EMANUELE SEGUITO GARA ATLETICO TORBELLAMONACA/REAL COLLEFERRO DEL 17.10.2010** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 54/LND del 4.11.2010)

Con atto del 10.11.2010, la società A.S.D. Atletico Torbellamonaca proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 54/LND del 4.11.2010) con la quale era stato integralmente rigettato il reclamo, proposto dalla predetta società avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio che aveva irrogato la sanzione della squalifica fino al 31.1.2011 a carico del calciatore Sanna Emanuele.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente improponibile.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, in vigore dal 1° luglio 2007, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell'art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale "giudice di secondo grado" rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall'art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) "due gradi di giudizio", esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L'unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione (art. 39 C.G.S.).

Nel caso che ci occupa, la società A.S.D. Atletico Torbellamonaca, si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l'iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara improponibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Torbellamonaca di Roma.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3.RICORSO A.S.D. REAL NOCERA SUPERIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA CALCIO/REAL NOCERA SUPERIORE DEL 10.10.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)

Nel corso della gara disputata il 10.10.2010 fra Casertana e Real Nocera Superiore, terminata sul risultato di 3 – 0, veniva schierato dalla formazione della Casertana il calciatore Esposito Emanuele.

La società Real Nocera Superiore preannunciava reclamo asserendo la posizione irregolare del tesseramento del sopracitato calciatore.

Conseguenzialmente (cfr. Com. Uff. n. 45 in data 13.10.2010) il Giudice Sportivo sospendeva ogni decisione nell'attesa delle motivazioni della reclamante.

Con atto del 12.10.2010 venivano spiegati i motivi a supporto del reclamo.

In particolare la società Real Nocera Superiore rappresentava che in data 25.8.2010, l'Esposito aveva preso parte alla gara di Coppa Italia Vigor Lamezia/Avellino, il 29.8.2010 alla gara Campionato Lega Pro Avellino/Milazzo, il 2.9.2010 alla gara di Coppa Italia Avellino/Aversa Normanna ed infine il 19.9.2010 alla gara del Campionato Nazionale Berretti Salernitana/Avellino.

Il calciatore quindi aveva preso parte alla gara del 10.10.2010 fra Casertana e Real Nocera Superiore prima che fossero trascorsi 30 giorni da quando aveva disputato la sua ultima partita come professionista, con ciò essendo stata violata la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 114 N.O.I.F., 17 comma 5 C.G.S., 5 Regolamento Campionato Nazionale Berretti.

A sostegno della propria tesi, la reclamante citava alcuni precedenti e riteneva come la corretta interpretazione della norma doveva essere quella che il calciatore, appunto, non solo non poteva essere tesserato – in quanto già professionista – ma non poteva prendere proprio parte alla gara se non trascorsi i 30 giorni.

Pervenute le osservazioni della Casertana il Giudice Sportivo – dopo aver esperito istruttoria – rigettava il reclamo.

Proponeva impugnazione a questa Corte la società Real Nocera Superiore chiedendo preliminarmente che la questione fosse trattata a Sezioni Unite in considerazione della peculiarità della fattispecie in cui bisognava fornire l'esatta interpretazione di una serie di norme non solo interne, ma anche internazionali.

A questo specifico proposito, la ricorrente riteneva come la normativa internazionale F.I.F.A. non prendesse in considerazione alcuna distinzione prevista invece dalla normativa interna tra giovani, giovani di serie e giovani di serie in addestramento tecnico.

Pertanto, sulla base dei regolamenti internazionali che dovrebbero trovare immediata applicazione nell'ordinamento sportivo nazionale, la posizione del giocatore era sicuramente irregolare.

La reclamante prosegue poi nella comparazione della normativa interna con quella internazionale riguardo al trasferimento e/o tesseramento ed alla partecipazione al Campionato Nazionale Beretti.

Fatta questa premessa, ritiene la Corte che il ricorso sia infondato.

Se è infatti in astratto condivisibile l'assunto in base al quale tesseramento e partecipazione ad una gara sono due concetti che debbono essere unitariamente considerati, finalizzato il divieto – come in precedenza già statuito nelle decisioni richiamate dalla reclamante – ad impedire la concreta utilizzabilità dell'atleta che appunto per poter prendere parte alla gara deve possedere i requisiti di tesserabilità, ferma gli adempimenti burocratici comunque svolti prima del suo impiego, è altrettanto vero che nel concreto, così come risulta dalla documentazione acquisita dal Giudice Sportivo, il calciatore è stato tesserato per la società Caserta in data 8.10.2010.

Da tale data, pertanto, nei confronti della Società che ha richiesto il tesseramento, lo stesso spiega piena efficacia, potendo la società medesima correttamente impiegarlo.

A questo proposito e nei confronti della società stessa, in capo alla quale si è formato un pieno affidamento, stante altresì la portata della normativa nazionale, del legittimo impiego del calciatore medesimo risulta del tutto irrilevante una interpretazione volta a dare prevalenza evolutiva della normativa internazionale.

A prescindere da tale assorbente considerazione che chiude ogni aspetto della controversia, solo incidentalmente si rileva che la prevalenza dei principi internazionali, invocata dalla reclamante, potrebbe trovare applicazione solo ed esclusivamente ove venisse fornita prova che vi sarebbero, nel diritto interno, norme in contrasto con detti principi, cosa che nella fattispecie non risulta; afferendo le diverse normative a regolamentare meri diversi aspetti del regime giuridico riguardante i calciatori, ma non potendosi assolutamente affermare un espresso divieto nella normativa internazionale violato da quella interna.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposta dall'A.S.D. Real Nocera Superiore di Nocera Superiore (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4.RICORSO SIG. GIACOMOTTI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA COLOGNESE/VOGHERA DEL 7.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)

Il Sig. Giacomotti Massimo, allenatore dell' A.C. Voghera S.r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale del 10.11.2010 con la quale quest'ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara indicata in epigrafe, la squalifica sino al 31.12.2010 "per avere, al termine della gara, durante il rientro degli Ufficiali di gara negli spogliatoi, rivolto all'indirizzo di un Assistente Arbitrale espressioni gravemente offensive e richiamanti orrendi fatti criminosi consumati durante l'ultimo conflitto mondiale".

A sostegno dell'impugnazione il ricorrente sostiene che il provvedimento assunto è erroneo in quanto non ha mai rivolto all'indirizzo di un Ufficiale di gara espressioni di tal genere e che inoltre, al termine della gara in questione, non ha mai incontrato gli Ufficiali di gara in quanto si trovava insieme con dei giornalisti per il rilascio di interviste ad emittenti locali e che, pertanto, si è trattato di un errore di persona.

Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della sanzione della squalifica o, in subordine la riduzione della stessa.

Il ricorso deve essere respinto in quanto la decisione del Giudice Sportivo si fonda sul puntuale referto dell'Assistente di gara che ha riferito il comportamento del Giacomotti consistente nelle frasi offensive rivolte dal ricorrente all'arbitro, comportamento confermato dallo stesso Assistente contattato telefonicamente dalla Corte per chiarimenti sull'accaduto. Né assume alcun rilievo la circostanza che erroneamente il Giudice sportivo abbia indicato l'Assistente e non l'Arbitro come destinatario delle espressioni offensive, in quanto il fatto è comunque accaduto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Giacomotti Massimo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5.RICORSO MANTOVA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GHERARDI ENRICO SEGUITO GARA CANTÙ S. PAOLO/MANTOVA DEL 14.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 17.11.2010)

Il Mantova F.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale del 17.11.2010 con la quale quest'ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con il Cantù S. Paolo del 14.11.2010, la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Gherardi Enrico "per avere, in azione di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto".

A sostegno dell'impugnazione la società ricorrente sostiene che il provvedimento assunto è erroneo in quanto a suo dire si è trattato di una normale azione di gioco nella quale il calciatore

andando incontro alla palla faceva un balzo per colpirla di testa e allargava naturalmente le braccia, in questo modo entrando in contatto involontario con l'avversario.

La società ricorrente chiede, pertanto, la riduzione della sanzione della squalifica del calciatore.

Il ricorso va respinto in quanto la decisione, fondata sul puntuale referto arbitrale, sanziona il gesto del Gherardi in applicazione dell'art. 19 comma 4 e la sanzione appare congrua rispetto al comportamento tenuto dal calciatore.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Mantova F.C. S.r.l. di Mantova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6.RICORSO U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CASIRAGHI GIANCARLO INFLITTA SEGUITO GARA CASTELLANA CASTELGOFFREDO/OLGINATESE DEL 7.11.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti;

- letto il reclamo proposto dalla U.S.D. Olginatese avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010, con la quale è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Casiraghi Giancarlo "per avere, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario";

- rilevato che la società reclamante, pur riconoscendo una condotta antisportiva del proprio tesserato, escludeva che lo stesso avesse posto in essere un comportamento violento come riportato nel rapporto del Direttore di Gara e, per tali ragioni, chiedeva la riduzione della squalifica;

- ritenuto che le ragioni su cui si fonda il ricorso non sono idonee a far mutare la decisione adottata dal Giudice Sportivo in quanto contengono valutazioni e riferimenti ininfluenti che si risolvono in una contestazione dei fatti descritti nel rapporto arbitrale, dove il Casiraghi viene indicato quale autore della condotta violenta nei confronti di un avversario.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Olginatese di Olginate (Lecco).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

**Pubblicato in Roma il 18 gennaio 2011**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete